



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

prima sezione civile, composto dai Magistrati:

DR.SSA ANNA INTROINI	- PRESIDENTE
DR. MARCO MANCINI	- GIUDICE
DR. ALESSANDRO PETRONZI	- GIUDICE REL. <i>est.</i>

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.05.2017;

rilevato che la società debitrice ha depositato nei termini concessi dal Tribunale una proposta di concordato preventivo basata sulla continuità aziendale, attraverso la locazione degli immobili invenduti ed ancora da ultimare, l'affitto degli assets aziendali e la riorganizzazione d'impresa;

considerato che la proposta di concordato, e la relativa attestazione, prevedono la falcidia, nella misura del 40%, dei creditori muniti di diritti di poeriorità (che costituiscono peraltro la più parte del passivo esposto);

osservato che la proposta di concordato non risulta corredata della necessaria relazione giurata a norma dell'art. 160, II co. l.f. che costituisce il presupposto indefettibile di ammissibilità per la c.d. falcidia dei creditori muniti di diritti di prelazione;

ritenuto che la proposta di concordato sia *prima facie* inammissibile, in quanto non conforme ai parametri di legge, in conformità ad un rigoroso e condivisibile orientamento giurisprudenziale che si intende perpetuare, secondo cui la relazione giurata a norma dell'art. 160, II co. l.f. costituisce l'indefettibile presupposto per poter ipotizzare la falcidia dei

creditori muniti di diritti di prelazione legale (si veda Tribunale di Roma, 02 Agosto 2010, secondo cui: *“la «relazione giurata» del professionista prevista dall'art. 160, comma 2, legge fallimentare, (cosa ben diversa dalla relazione ex art. 161, terzo comma, legge fallimentare), si pone come presupposto per l'ammissione alla procedura, la cui sussistenza deve essere verificata d'ufficio dal tribunale e la cui mancanza comporta l'inammissibilità della proposta”* ovvero Tribunale di Venezia, Sez. Fallimentare, decr. 8 maggio 2014, secondo cui: *“in caso di concordato preventivo che preveda la soddisfazione non integrale dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile se non è accompagnato dalla relazione giurata, ex art. 160, comma 2, l. fall., volta ad attestare la previsione del piano secondo cui la soddisfazione dei creditori, pur non integrale, sia comunque in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione dei beni”* e più recentemente Tribunale di Crotone, 15 aprile 2015, in base al quale: *“la relazione dell'attestatore è un requisito di ammissibilità della domanda di concordato preventivo, la cui mancanza non può essere sanata attraverso la concessione del termine di cui all'articolo 162, comma 2, L.F.”*); ritenuto che tale relazione deve peraltro necessariamente preesistere alla relazione dell'attestatore ex art. 161, comma III, l. fall., costituendone un *anterius* logico e giuridico indefettibile; considerato che la descritta lacuna genetica non può essere

utilmente colmata dal ricorso del Tribunale alla facoltà, prevista dall'art. 162 l.f., di assegnare un termine per l'integrazione della domanda e la produzione di nuovi documenti: la più accorta giurisprudenza ancora una volta ha avuto modo di rimarcare che tale strumento non può consentire di supplire ad una carenza iniziale nel corredo documentale che deve accompagnare il ricorso di concordato preventivo (così Tribunale di Venezia, Sez. Fallimentare, decr. 8 maggio 2014 cit.);

ritenuto vieppiù che la società richiedente il concordato non ha documentato nei termini (massimi) concessi dal Tribunale per il deposito della proposta di concordato gli accordi para concordatari finalizzati a ridurre l'ammontare della pretesa creditoria vantata dal creditore ipotecario Banca Intesa e da Equitalia (cfr. pag. 33 della proposta di concordato), sicché, a prescindere da quanto sopra esposto, neppure può ritenersi che la proposta formulata dalla società debitrice (e prima ancora la attestazione, formulata in termini meramente ipotetici) sia esauriente e completa, tale cioè da offrire ai creditori elementi univocamente valutabili, certi e stabili su cui poter esprimere le proprie valutazioni di convenienza economica, essendo del tutto incerto persino l'ammontare di una parte cospicua del passivo, per giunta di rango ipotecario; preso atto della richiesta di fallimento formulata dal P.M. in udienza nonché delle istanze di fallimento già precedentemente formulate dai creditori

P.Q.M.


- visto l'art. 162 l.f. dichiara inammissibile la proposta di concordato;
- provvede come da coeva sentenza sulle istanze di fallimento;
- dispone che il Cancelliere senza dilazione provveda a comunicare il presente decreto in Camera di Commercio perché ne sia disposta l'annotazione nel Registro delle Imprese.

Si comunichi.

Como, 15.05.2017

IL GIUDICE est.

(dr. Alessandro Petronzi)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Nicola)



IL PRESIDENTE

(dr.ssa Anna Intragini)



Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi

24 MAG 2017

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Nicola Petronzella)

